

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017

VERBALE DI ACCORDI INTERVENUTI TRA I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI E RAPPRESENTANTI LISTE CIVICHE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE RELATIVA ALLE ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017

L'anno 2017, addì 22 del mese di MAGGIO, alle ore 12,00, presso la sede municipale – SALA GIUNTA - ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti dei partiti politici, gruppi politici e rappresentanti liste civiche partecipanti alle elezioni comunali dell'11 GIUGNO 2017, convocata dal Sindaco.

Sono presenti i sottoelencati signori:

- Il Sindaco Avv. Giovanni Gugliotti;
- Il funzionario responsabile 1^ Area dott. Giovanni Sicuro;
- Il dott. Paolo Larizza per il Comando della Polizia Municipale di Castellaneta;

I rappresentanti delle forze politiche e delle liste civiche come di seguito riportati;

nominativo	in rappresentanza di
1. Giuseppe D'Ambrosio	CAMBIAMO CASTELLANETA CASTELLANETA RINASCE
2. Alessandro Galante	MOVIMENTO 5 STELLE
3. Vittorio Romei	UN'ALTRA CITTA' CASTELLANETA 2017 + DEM CASTELLANETA DEMOCRATICA
4. Gianvito Paradiso	DIREZIONE CASTELLANETA CASTELLANETA POPOLARE ALLEANZA PER CASTELLANETA CITTADINI PER CASTELLANETA
5. Stefania Vinci	CASTELLANETA ANCH'IO CENTRISTI X CASTELLANETA IDeA PER CASTELLANETA

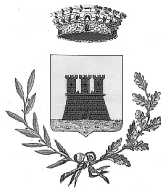
Verbalizza il dott. Giovanni Sicuro

La riunione è stata indetta dal Sindaco per concordare, nell'approssimarsi delle consultazioni dell'11 GIUGNO 2017, le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, affinché, nella scrupolosa osservanza delle leggi che la disciplinano, siano armonizzate le esigenze di propaganda con la necessità di non turbare la normalità della vita cittadina.

In tale spirito, i convenuti concordano con l'impegno della scrupolosa osservanza da parte di tutte le organizzazioni politiche, al fine di evitare qualsiasi motivo di tensione, dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina della propaganda elettorale, in modo da garantire la piena libertà delle relative manifestazioni, cooperando con le autorità locali di P.S. e con gli organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, al fine di scoraggiare ogni tentativo inteso ad impedire il democratico svolgimento della campagna elettorale.

Si riporta, di seguito, il contenuto delle intese già sottoscritte presso la Prefettura di Taranto in occasione di precedenti tornate elettorali:

“La dott.ssa Pricolo richiama preliminarmente l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 217, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

2014). Tali modifiche, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza che la prossima campagna elettorale si svolga con regolarità, in un clima di indispensabile reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

A tal fine i partecipanti alla competizione elettorale si impegnano a rispettare e far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 17) nonché di “riunirsi pacificamente.....” (art. 21), attenendosi al più assoluto rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n. 212, 24 aprile 1975 n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- il divieto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati dalle Amministrazioni comunali, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 legge n. 212/1956) ed a maggior ragione, su “monumenti ed opere d'arte” di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. n. 42/2004).

Si ricorda al riguardo che le Amministrazioni comunali sono tenute - ai sensi delle vigenti disposizioni - a provvedere alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (vds. al riguardo art. 15 - 3° comma - legge n. 515/1993 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Si rammenta altresì che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, tv, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, debbono indicare, ai sensi della normativa sopra citata, il nome del committente responsabile (art. 3 - 2° comma - legge n. 515/93).

Tutte le violazioni alle disposizioni relative alle affissioni saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le principali regole che disciplinano la propaganda elettorale ed, in particolare, che:

1. i manifesti regolarmente affissi negli appositi riquadri non devono essere lacerati, deturpati o coperti (art. 8 legge n. 212/1956 e successive modificazioni);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate - art. 3 legge n. 130/1975;
3. dal 30° giorno precedente la data di consultazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e sui balconi - in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 4 legge n. 130/1975) e, cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
4. non è consentito il lancio ed il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/1975), ma ne è consentita la distribuzione a mano;
5. dal 12 maggio 2016 al 9 giugno 2017 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (previsto dall'art. 18 del R.D. n. 773/1931 - T.U.L.P.S.). Durante detto periodo l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge n. 130/1975) previa autorizzazione sindacale o prefettizia e salvo determinazioni più restrittive adottate dalle Amministrazioni comunali.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

6. sino al penultimo giorno prima della votazione (*9 giugno 2017*) sono ammesse solo le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad influire sulla scelta degli elettori (art.7 - commi 1 e 2 -legge n. 28/2000);
7. dal 15^a giorno antecedente la data delle votazioni (*26 maggio 2017*) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (*11 giugno 2017*) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
8. nel giorno precedente (*10 giugno 2017*) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi. le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda.
9. Nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
10. nel periodo di divieto di propaganda elettorale, le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.
11. Vengono, poi, raggiunte le seguenti intese in ordine a :

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascuna parte si impegna a :

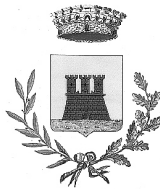
1. partecipare alla riunione che si terrà presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, nel corso della quale si procederà, per le piazze ove si tengono i comizi elettorali, al sorteggio delle fasce orarie in cui le singole parti terranno i comizi; sarà previsto un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi. Si intende che l'uso delle altre piazze resta libero.
2. in ogni caso ai soli fini organizzativi, i promotori si impegnano a preavvisare (Questura, Commissariato P.S./Comando dell'Arma e Comune per quanto di competenza) sullo svolgimento di comizi almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio stesso.
3. accettare che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al *9 giugno* prossimo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00; per la giornata del *9 giugno*, ultimo giorno di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24.00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni dei partecipanti alla competizione elettorale, previo preavviso nelle forme di cui sopra almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio, con allegato nulla osta dell'avente diritto.
4. accettare la cessione dello spazio spettante, a condizioni di reciprocità, nel caso di partecipazione ai comizi di esponenti di livello nazionale;
5. evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
6. evitare la distribuzione di materiale di propaganda, giornali e volantini quando sia rivolta a comizi di diverso orientamento e non effettuare raccolta di firme.

Viene ribadito che nessuno dovrà arrecare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate con l'obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima alla competente autorità di P.S.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze di qualsiasi natura.

.....omissis.....



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero e sereno svolgimento della vita cittadina.

GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda ammesse dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richi amino l'orientamento;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione dell'art. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;
- all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa potrà essere effettuata in maniera da non turbare lo svolgimento dei comizi; non potrà comunque essere effettuata nel giorno antecedente e in quello stabilito per la consultazione.

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale delle parti impegnati nella competizione elettorale.

Per quanto attiene la problematica della sosta in luogo pubblico degli stessi si conviene che la sosta dei mezzi in questione possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal codice della strada.

CORTEI

I partiti politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, nonché nel giorno precedente e nel giorno della votazione, cortei, staffette ciclistiche - motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere.

Inoltre, tutti i rappresentanti intervenuti si dichiarano d'accordo:

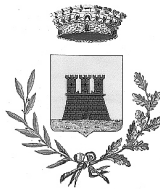
- a) nell'evitare manifestazioni artistiche e musicali a carattere politico capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare un'indisponibilità di fatto delle stesse;
- b) fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

Gli intervenuti si impegnano affinché i rappresentanti dei partiti e dei promotori non compilino elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Si prende atto, inoltre, che i predetti adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

- a)** Le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 10/05/2017 e n. 68 del 17/05/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

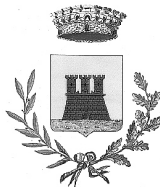
A tal fine è stato distribuito ai partecipanti apposito prospetto recante le indicazioni necessarie sia della ubicazione degli spazi che dell'ordine assegnato a ciascuna lista.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

- b)** E' vietata l'affissione o esposizioni di stampati, giornali murali, manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palazzine, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero palloni aerostati ancorati al suolo e negli spazi riservati dal Comune per le normali affissioni.
- c)** Non sono ammessi contraddittori in luogo pubblico. Sono ammessi, invece, pubblici dibattiti, purché preannunciati in modo specifico dalla forza politica organizzatrice della riunione elettorale. Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, questi ultimi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità.
- d)** E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale in bacheche o vetrine appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In eccezione a tale divieto, ai sensi dell'art. 1 della legge 130/75, è consentita l'affissione di quotidiani e periodici anche nei giorni di votazione, nelle vetrine e bacheche, purché le stesse siano autorizzate ai sensi dell'art. 28 del DPR 639/72, precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
- e)** E' fatto assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, rupi, argini e recinzioni.
- f)** E' vietata la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi ed ogni altra forma di propaganda figurativa luminosa a carattere fisso come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, dal 30° giorno precedente la data delle elezioni. Vengono esclusi dal divieto le insegne indicanti le sedi di partito.
- g)** E' vietato nel giorno della votazione ed in quello precedente portare attaccati sugli abiti o su parti del corpo, simboli di liste o candidati nel raggio di 200 metri dalle sedi di votazione. L'uso di stemmi è consentito ai soli rappresentanti di lista e solo all'interno dei seggi. In caso di uscita dal seggio il rappresentante di lista è obbligato a rimuovere detto stemma.
- h)** E' vietata l'installazione in luoghi pubblici di tabelloni (anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale in quanto si ravvisa una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi.
- i)** E' vietata la propaganda elettorale su mezzi mobili con apparecchiature luminose, mentre è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa;
- j)** E' vietato il getto o lancio di volantini in luogo pubblico ed in luoghi aperti al pubblico (vie, piazze, esercizi pubblici, sale cinematografiche ecc.), mentre ne è consentita la distribuzione, ma non a partecipanti a comizi di diverso orientamento;
- k)** Durante i comizi è vietato il transito di mezzi mobili, annunciatori l'ora ed il luogo di altri comizi anche in prossimità di strade, piazze o locali ove siano in corso manifestazioni elettorali. È altresì vietato lo svolgimento di manifestazioni, cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade o locali;
- l)** Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione è fatto divieto:
 - di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale;
 - di comizi o riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - di ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale divieto colpisce anche la propaganda elettorale fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.
- m)** Tutti i presenti propongono che i comizi si tengano su un'unica piazza – Piazza Umberto I° con servizio di amplificazione e palco messi a disposizione dal Comune.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

n) Si stabilisce che sono consentiti scambi di orari tra i partiti con il consenso del partito cedente che precede o che segue, previa comunicazione al Comando P.M. e Stazione C.C. con congruo anticipo. Si stabilisce anche la possibilità di accorpamento di orario (precedente o successivo) con il consenso del partito che cede e sempre previa comunicazione al Comando P.M. e Stazione C.C. con congruo anticipo.

o) Il Comune mette a disposizione di ciascuna forza politica la sala convegni presso l'Auditorium 7 febbraio 1985 **per una sola volta** durante il periodo della campagna elettorale, previa richiesta formale da parte delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, da presentarsi entro il giorno 8 giugno p.v. Nella serata di chiusura della campagna elettorale tale sala resterà chiusa.

Solo in caso di pioggia incessante, ove non sia possibile procedere con i comizi programmati nella serata di chiusura, eccezionalmente **tutti i comizi** previsti potranno tenersi, nelle ore stabilite, presso l'auditorium, previa apposita, esplicita, disposizione degli organi comunali.

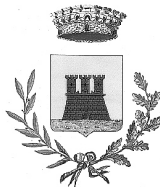
p) Si precisa che i partiti in elenco **debbano** cedere il loro spazio di comizio (per un periodo 30 minuti) in caso di visita di Ministri della Repubblica, Presidenti e/o Segretari di Partiti Politici nazionali che intendano partecipare ai comizi, come da disposizioni in vigore.

Si stabiliscono, pertanto gli orari di svolgimento dei comizi e si riporta l'estrazione con l'abbinamento degli orari dapprima per la serata di chiusura della campagna elettorale (giorno 9 giugno) nella quale i partecipanti concordano di riservare uno spazio uguale di 45 minuti per ciascun candidato Sindaco, con intervallo di 15 minuti tra un comizio e l'altro; poi per i restanti giorni, riservati alle liste di candidati ammessi, della durata di 30 minuti ciascuno e con intervallo di 5 minuti tra un comizio e l'altro, dando atto che, per i restanti orari sarà formulato d'ufficio, in base al criterio di turnazione a scalare, (il primo estratto del primo giorno diventa ultimo del secondo giorno - del medesimo gruppo - e così di seguito). Si dà atto che questi ultimi comizi, cui partecipano le liste dei candidati opportunamente sorteggiate per gruppi di 6, si svolgeranno durante tutte le serate a partire dal 24 maggio 2017 e fino alla data del 8 giugno 2017, seguendo il sorteggio.

GIORNO VENERDI **9 giugno 2017**

dalle ore	alle ore	9 giugno 2017
19,30	20,15	candidato Sindaco ROCHIRA Raffaele
20,30	21,15	candidato Sindaco DI PIPPA Giambattista
21,30	22,15	candidato Sindaco LEMMA Donatello
22,30	23,15	candidato Sindaco GUGLIOTTI Giovanni

ORARIO COMIZI GIORNI Feriali E Festivi



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

1° sorteggio –

dalle ore	alle ore	24 MAGGIO
19,30	20,00	MOVIMENTO 5 STELLE
20,05	20,35	UN'ALTRA CITTA' CASTELLANETA 2017
20,40	21,10	IDeA PER CASTELLANETA
21,15	21,45	DIREZIONE CASTELLANETA
21,50	22,20	CENTRISTI X CASTELLANETA
22,25	22,55	+ DEM CASTELLANETA DEMOCRATICA

2° sorteggio

dalle ore	alle ore	25 MAGGIO
19,30	20,00	CASTELLANETA ANCH'IO
20,05	20,35	CAMBIAMO CASTELLANETA
20,40	21,10	CASTELLANETA POPOLARE
21,15	21,45	CITTADINI PER CASTELLANETA
21,50	22,20	ALLEANZA PER CASTELLANETA
22,25	22,55	CASTELLANETA RINASCE

Si informano le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale che scaduto il tempo assegnato per il comizio si procederà automaticamente ed in via del tutto meccanica al distacco dell'energia elettrica per il microfono e per l'illuminazione del palco.

Il presente verbale si chiude alle ore 13,15.

Fatto, Letto, Confermato e Sottoscritto

f.to Giovanni Sicuro

Alessandro Galante

Gianvito Paradiso

Stefania Vinci

Vittorio Romei

Giuseppe D'Ambrosio



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto
